

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA anche l'avviamento concorre alla determinazione della plusvalenza

(a cura della Segreteria FIMAA MiLoMB)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con la *risposta n. 109 del 20 gennaio 2023*, in tema di **cessione dell'unico ramo azienda** e deduzione del residuo valore fiscale dell'avviamento.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza è costituita dalla *differenza* fra

il corrispettivo o l'indennizzo conseguito,
al netto degli oneri accessori di diretta imputazione,

e il costo non ammortizzato

concorrono alla formazione del reddito anche le **plusvalenze** delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso (art. 86, TUIR).

Nell'ipotesi di **cessione a titolo oneroso**, pertanto, concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell'avviamento nel caso di trasferimento d'azienda.

L'avviamento, al pari degli altri beni che compongono l'azienda, assume rilevanza nella **determinazione della plusvalenza**, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale.